

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

dell'11 febbraio 2009 (Stato 1° marzo 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1^{bis} LD).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *persona tenuta a dare informazioni*: persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 26 LD;
- b. *liquidità*:
 1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),
 2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.

Art. 3 Obbligo di informare

¹ Nell'ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell'ufficio doganale, indicazioni su:

- a. la sua persona;
- b. l'importazione, l'esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
- c. la provenienza delle liquidità e lo scopo d'impiego previsto;
- d. l'avente economicamente diritto.

² In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'ufficio doganale può esigere informazioni anche se l'importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.

Art. 4 Sequestro provvisorio

¹ L'ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell'articolo 104 LD.

² Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall'importo delle liquidità.

Art. 5 Disposizione penale

Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 capoverso 1 LD.

Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali

¹ Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

- a. i dati personali e l'indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
- b. l'importo delle liquidità;
- c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d'impiego previsto;
- d. i dati personali e l'indirizzo dell'avente economicamente diritto;
- e. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
- f. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l'informazione o ha fornito un'informazione errata;
- g. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

² La notifica è ammessa a prescindere dall'importo delle liquidità.

Art. 7 Sistema d'informazione

Le notifiche ai sensi dell'articolo 6 sono registrate in un'area specifica del sistema d'informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell'O del 4 aprile 2007² sul trattamento dei dati nell'AFD).

Art. 8 Assistenza amministrativa

Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d'informazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 1997³ sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

² RS 631.061

³ RS 955.0

Art. 9 Analisi

La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d'informazione.

Art. 10 Modifica del diritto vigente

L'allegato A 8 dell'ordinanza del 4 aprile 2007⁴ sul trattamento dei dati nell'AFD è sostituito dalla versione qui annessa.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.

⁴ RS 631.061. La modifica qui menzionata è inserita nell'O menzionata.

